

Al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -- Roma -

Ricorso elettorale ex art. 130 C.P.A.

dei Sigg. Felice Carlo BESOSTRI (BSSFCC44D23M172R), cittadino elettore, avvocato del Foro di Milano, residente a Milano in via Pellegrino Rossi 96, iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza con il n. 1653038 e che si difende in proprio;

Enzo PAOLINI (PLNNZE57R02D086E), cittadino elettore, avvocato del Foro di Cosenza, residente a Cosenza in via della Repubblica 110, iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza con il n. 20323 e che si difende in proprio;

Francesco VERSACE (VRSFNC66H17L736M), cittadino elettore, avvocato del Foro di Venezia, residente a Venezia in via San Polo 2944, iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza con il n. 94491 e che si difende in proprio;

Giuseppe SARNO (SRNGPP47H25A509Z), cittadino elettore, avvocato del Foro di Avellino, residente in Avellino, contrada Serroni 4b, iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza con il n. 20323 e che si difende in proprio;

Francesco ARGONDIZZO (RGNFNC43D25F370L), residente ad Aprilia (LT) in via Lugano 7; iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza con il n. 1039, rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in calce al presente ricorso. tutti altresì rappresentati e difesi in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, per mandato in calce dagli avv.ti Felice Carlo Besostri (c.f.BSSFCC44D23M172R - pec: felicec.besostri@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano e Giuseppe Libutti (c.f. LBTGPP81A24G942H) del Foro di Roma pec: giuseppelibutti@ordineavvocatiroma.org - fax 0686762867 presso il quale nello studio sito in Roma 00187 via Sardegna 29 sono elettivamente domiciliati

contro

l'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione (art.130 c. 3 lett. b c.p.a.) approvato con d.leg. n. 104/2010 in persona del legale rappresentante pro tempore e nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi 12

e nei confronti di

SOFO Vincenzo, candidato della Lista LEGA SALVINI PREMIER nella Circoscrizione IV Italia Meridionale e residente in viale Misurata 61, 20146 Milano;

DE MEO Salvatore, candidato della Lista FORZA ITALIA nella Circoscrizione III Italia Centrale, Sindaco di Fondi e residente in via Cuneo 7, 3 04100 Latina (LT);

BERLATO Sergio Antonio, candidato della Lista FRATELLI D'ITALIA nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale e residente in Vicolo Noè Bordignon n. 3, 36014 Santorso (VI);

con notifica

al Parlamento Europeo, Ufficio in Italia via IV Novembre 149 00187 ROMA in persona del legale rappresentante pro tempore;

nonché ai signori:

Marco RIZZO (c.f. RZZMRC59R12L219W) residente nel Comune di 00195 Roma in via Monte Zebio 7;

Cristiano CERIELLO (c.f. CRLCST74L04F839L) residente nel Comune di Ottaviano (NA) in viale della Rinascita 15;

Renate HOLZEISEN (c.f. HLZRNT66P50A952M) domiciliata nel comune di Bolzano (Bz) in viale stazione n. 7.

per, previa questione pregiudiziale ex art.267 TFUE sulla compatibilità della Decisione del Consiglio 2002/772/CE e ove occorra della Decisione del Consiglio 2018/994/UE nella parte in cui prevedono soglie di accesso nazionali, facoltative/obbligatorie e variabili con gli artt. 10 par. 2 e 14 par. 2 TUE e la natura del Parlamento europei come organo di rappresentanza diretta dei cittadini UE e disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali nell'UE,

l'annullamento e/o la rettifica in parte qua

- a) dell'atto di proclamazione degli eletti al Parlamento Europeo spettanti all'Italia per il quinquennio 2019/2024 adottato dall'Ufficio centrale in data 21 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2019 (doc.1);*
- b) dell'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale della circoscrizione II Italia Nord Orientale presso la Corte d'Appello di Venezia del giugno 2019 (doc. 2);*
- c) dell'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale della Circoscrizione III Italia Centrale (doc.3);*
- d) dell'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale della Circoscrizione IV Italia Meridionale (doc. 4);*
- e) di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali compresi i verbali dell'Ufficio Elettorale della circoscrizione I Italia Nord occidentale (doc. 5) e dell'Ufficio elettorale della Circoscrizione V Italia Insulare (doc. 6) e*
- f) per la correzione dei verbali dell'Ufficio centrale nazionale e degli uffici circoscrizionali II, III e IV, limitatamente alla proclamazione con aspettativa di*

insediamento solo dopo che il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea sarà divenuto giuridicamente efficace dei signori SOFO Vincenzo, candidato della lista LEGA SALVINI PREMIER nella Circoscrizione IV Italia Meridionale, DE MEO Salvatore candidato della lista FORZA ITALIA nella Circoscrizione III Italia Centrale e BERLATO Sergio Antonio candidato della lista FRATELLI D'ITALIA nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale e la proclamazione in luogo dei controinteressati Sofo Vincenzo , De Meo Salvatore e Berlato Sergio Antonio dei Candidati più votati nelle corrispondenti circoscrizioni delle Liste PARTITO COMUNISTA, PARTITO ANIMALISTA ITALIANO e + EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE ITALIA esattamente individuabili soltanto dopo la rettifica dei verbali e allegate tabelle dei voti e quozienti elettorali delle liste ammesse al riparto dei seggi e specificamente nelle Circoscrizioni II Italia Nord Orientale, III Italia Centrale e IV Italia Meridionale, beneficiarie di un seggio aggiuntivo ex Decisione 2018/937/UE e non insediabili se non “Una volta che il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace”(art.3 par.2.2 Dec. 2018/937/UE).

A) PREMESSO IN FATTO

In data 26 maggio 2014 si sono svolte le elezioni dei membri del Parlamento spettanti all'Italia con la legge n. 18/1979 e s.m.i., che originariamente era intitolata “Elezione dei rappresentanti dell'Italia nel Parlamento europeo”. Il titolo fu cambiato con l'approvazione della legge 27 marzo 2004, n. 78 “*Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio*”. La Decisione 2002/772/CE¹, che aveva modificato il primo Atto elettorale per l'elezione diretta dei membri del Parlamento europeo da parte dei cittadini degli Stati membri: la Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom fu approvata con la legge 6 aprile 1977, n. 150 “*Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data*”.

1. Il cambio del titolo della legge non è senza significato in quanto alle elezioni europee non avrebbero partecipato soltanto i cittadini italiani, ma anche, con diritto di voto attivo e passivo, i cittadini degli altri stati membri della Comunità europea residenti in Italia, quindi gli eletti non potevano essere più definiti **rappresentanti**

¹ Per il testo consolidato del trattato istitutivo della Comunità europea si fa riferimento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24.12.2002 IT C 325/33-159

dell'Italia. I seggi del Parlamento europeo sono attribuiti, con rappresentanza dei cittadini “*garantita in modo degressivamente proporzionale*”(art. 14 par.2 TUE), alle circoscrizioni nazionali in rapporto alla popolazione residente, non ai cittadini o agli elettori.

2. Dal 1976 le norme comuni, in attesa di una legge uniforme, sono state regolamentate da Decisioni del Consiglio (organo “*formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro*” ex art. 203 TCE) quelle del 1976 e del 2002, quindi con poche variazioni, che hanno riguardato il numero dei seggi attribuiti ai vari Stati , all'Italia dagli 87 dell'art. 190 par. 2 TCE, ai 72 alla data del 1° gennaio 2004, conformemente al protocollo sull'allargamento dell'Unione europea (art. 2 par. 1 in G.U.C.E. del 24.12.2002 IT C 325/163), ai 73 del TUE, Decisione del Consiglio europeo 2013/312/UE, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57). e ai 76 della Decisione del Consiglio 2018/937/UE (2.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165 I/1). La Decisione 2018/994/UE del Consiglio, del 13 luglio 2018 non si applicava alle scorse elezioni europee, non essendo stata approvata dalla totalità degli stati membri “*conformemente alle rispettive norme costituzionali*” (art. 223 par. 1.2 TFUE).

3. Atteso il regime transitorio fino all'uscita definitiva del Regno Unito dalla UE lo scorso 2 luglio 2019 si sono insediati 73 deputati europei spettanti all'Italia rispetto ai 76 previsti a regime una volta che sia divenuta effettiva l'uscita del Regno Unito dalla UE. I comizi elettorali sono stati indetti con il D.p.r. 22 marzo 2019 *Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*. (19A02053) (GU Serie Generale n.71 del 25-03-2019) e i seggi spettanti all'Italia nelle cinque Circoscrizioni, in cui è stato suddiviso il territorio italiano, sono stati determinati dal D.p.r. 22 marzo 2019 *Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*. (19A02051) (GU n.71 del 25-3-2019) in n. di 20 per la circoscrizione I Italia Nord Occidentale, 15 per la Circoscrizione II Italia Nord Orientale, 15 per la Circoscrizione III Italia Centrale, 18 per la Circoscrizione IV Italia Meridionale e 8 per la Circoscrizione V Italia Insulare. Rispetto alle elezioni 2014 le uniche variazioni di seggi riguardano le Circoscrizioni II, III e IV, che guadagnano un seggio ciascuna assorbendo l'incremento Brexit.

4. L'Ufficio Elettorale Nazionale doveva tenere conto di un D.p.r che fissava il numero di seggi, che non poteva disattendere a meno che, affermata la prevalenza del

diritto UE su quello nazionale², lo disapplicasse assumendo la prevalenza della decisione del Consiglio 2018/937/UE, che dopo aver attribuito 76 seggi all'Italia (art. 3 par. 1), al successivo par. 2 precisava che *il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno sarà quello previsto all'articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo³ , fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace.*". Nel par. 2 occorre tenere conto anche dei commi 2 e 3, e pertanto che proclamazione e insediamento nella situazione transitoria non coincidono necessariamente; tuttavia proprio il c. 3 nel prevedere che *"Tutti i rappresentanti al Parlamento europeo che **occupano** i seggi supplementari risultanti dalla differenza tra il numero dei seggi assegnati in base al primo comma e quelli assegnati in base al secondo comma si **insediano** al Parlamento europeo **contemporaneamente**"* [ns. **evidenziazione**], logicamente presuppone che la legislatura 2019-2024 si svolga senza soluzione di continuità, cosa che sarebbe difficile se dovesse essere affidata ad elezioni distinte e suppletive dei seggi aggiuntivi eventualmente previsti per tutti gli stati dell'UE, perché dovrebbero essere svolte in periodo fissato con decisione e comunque ci sarebbe un iato tra l'uscita degli eletti nel Regno Unito, che non avrebbero più titolo a far parte del PE e il contemporaneo insediamento dei deputati dei seggi aggiuntivi. La decisione, preannunciata dall'U.E.N. con un comunicato stampa (**doc. 7**)⁴, è secondo i ricorrenti una decisione corretta, saggia, ragionevole e lo strumento di renderlo noto in anticipo sul giorno delle votazioni, anche opportuno per la trasparenza che dovrebbe contraddistinguere ogni organo amministrativo. In ogni caso ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento europeo -*Verifica dei poteri*-⁵ sarà uno dei primi atti dell'assemblea neoeletta validare la propria composizione accreditando i membri ammessi a partecipare alla seduta di insediamento e alle votazioni.

5. La campagna elettorale è stata preceduta dall'esame da parte del Parlamento della Decisione 2018/994/UE del 14 luglio 2018, che avrebbe potuto applicarsi alle elezioni della 10° legislatura ad elezione diretta. La discussione è avvenuta in seno alle Commissioni I° e XIV° di Camera e Senato e si è conclusa con l'approvazione

² Il principio del primato garantisce la superiorità del diritto europeo rispetto ai diritti nazionali ed è uno dei principi cardine del diritto europeo. Analogamente al principio dell'efficacia diretta, questo principio non è contemplato nei trattati ma è stato introdotto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) [*rectius* CGCEE] con la sentenza Costa contro Enel del 15 luglio 1964 in causa 6/64 in *raccolta della giurisprudenza edizione italiana pagina 01129*.

³ GUUE IT L 181 del 29.6.2013, pag. 57.

⁴ http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Comunicato_elezioni_europee.pdf

⁵ <https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-099+DOC+XML+V0//IT> (testo aggiornato al marzo 2019)

unanime di due risoluzioni, peraltro nemmeno con identico dispositivo. Il procedimento ha suscitato perplessità in studiosi e giuristi, che le hanno tempestivamente rappresentate ai Presidenti dei due rami del Parlamento con una lettera (**doc. 8**)⁶ e un corposo allegato (**doc.9**).

6. Sui problemi tuttora aperti di interpretazione/applicazione della legge n. 18/1979 e s.m.i. in particolare l'introduzione di una soglia di accesso del 4% con la legge n. n.10/2009 uno dei ricorrenti trasmetteva un esposto all'U.E.N. con pec del 27/05/2019 (**doc.10**), integrato con pec del 01/06/2019 (**doc.11**). L'esposto è stato esaminato dall'U.E.N. nel Verbale del 7 giugno 2019 (**doc. 12**) alle pp. 3 e 4. l'esposto è disatteso con sintetica motivazione che *“la soglia di sbarramento del 4 per cento è già stata ritenuta legittima da Corte cost. n. 110 del 2015 e n. 239 del 2018 ed è consentita dalla decisione 2002/772/CE”*. Si tratta di argomentazione del tutto inconferente rispetto all'esposto. La sentenza n.110/2015 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale in via incidentale sollevata dal Tribunale ordinario di Venezia, nel procedimento vertente tra B.F. ed altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, con ordinanza del 9 maggio 2014, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2014. Dunque, non si è pronunciata nel merito e nel testo della decisione con un *obiter dictum* ha ritenuto che le questioni di legittimità costituzionale per leggi elettorali diverse da quelle per il Parlamento nazionale dovessero essere sollevate in sede di impugnazione delle operazioni elettorali, quindi una questione di giurisdizione. In ogni caso l'ordinanza ex art. 23 legge n. 87/1953 del tribunale di Venezia lamentava la violazione degli artt. 1, 3 e 48 Cost. Gli stessi articoli presuntamente violati nel giudizio di legittimità costituzionale *“promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento vertente tra Giorgia Meloni e altri e l'Ufficio elettorale centrale nazionale e altri, con ordinanza del 23 agosto 2016, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2017.”* (epigrafe della sentenza n. 239/2018). Inoltre, il Consiglio di Stato aveva espressamente deliberato ***“Il Collegio ritiene quindi che possa essere rinviato al merito l'esame degli argomenti con cui gli appellanti dubitano della stessa conformità del richiamato 'Atto di Bruxelles' con i sopravvenuti principi e disposizioni di cui al Trattato di Lisbona (ratificato in Italia con la legge 2 agosto 2008, n. 130).*** (ord. Cons. Stato n. 3673/2015 CIRCA LA NON

⁶ La lettera ai Presidenti delle Camere è stata sottoscritta oltre che dall'on. avv. Felice C. Besostri dai professori Pasquale De Sena di Diritto Internazionale, Luigi Troiani di Storia e Politiche delle Istituzioni UE e Emma Imperato di Istituzioni di Diritto Pubblico.

MANIFESTA INFONDATEZZA par.3 cpv. III). L'esposto sosteneva che una Decisione del Consiglio assunta vigenti gli artt. 189 e 190 TCE, quando il PE rappresentava "*i popoli degli Stati riuniti nella Comunità*" fosse incompatibile con gli artt. 10.2⁷ e 14.2⁸ TUE, introdotti dal trattato di Lisbona in vigore dal 1° dicembre 2009, e con una definizione del PE come organo direttamente rappresentativo dei cittadini UE, cui si applica pacificamente la CDFUE (Carta di Nizza) entrata in vigore insieme con il trattato di Lisbona e le cui disposizioni hanno lo stesso valore giuridico delle norme dei Trattati (art. 6 TUE). **Questa questione non è mai stata oggetto di ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale o di questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia UE: si tratta di questione assolutamente nuova.**

7. Nell'esposto si sollevavano altre questioni come il possibile slittamento dei seggi da una Circoscrizione ad altra in applicazione dell'art. 21 c. 1 n. 3) della legge n. 18/197, che privilegiava nel determinare il quoziente di lista le Circoscrizioni con più elevata partecipazione elettorale. Nelle elezioni 2009 la Circoscrizione IV Italia Meridionale perse 3 deputati europei e la Circoscrizione V Italia Insulare 2, a favore delle Circoscrizioni I e II con due seggi in più ciascuna e della Circoscrizione III con un seggio in più. Questi deputati sono stati eletti nella Circoscrizione di candidatura benché non avessero ottenuto sufficienti voti individuali di preferenza e le loro liste non sono state votate nelle Circoscrizioni IV e V: senza il trasferimento di seggi non avrebbero raggiunto voti sufficienti nelle Circoscrizioni di candidatura. Per il nostro art. 48 Cost. il voto deve essere *personale* una formulazione più forte/pregnante che "*diretto*" del corrispondente art. 38 della Legge Fondamentale della Repubblica Federale Tedesca, eppure dal 1979 al 2009 sono stati proclamati eletti candidati non votati nelle Circoscrizioni dove erano candidati, ma grazie ai voti per le loro liste espressi in circoscrizioni dove non erano candidati. Nell'integrazione all'Esposto all'U.E.N. (doc.10) si citava, per un diverso orientamento, "**un puntuale precedente della Corte Costituzionale Federale Tedesca, Sentenza/ Urteil des Zweiten Senats/ del Secondo Senato vom/del 3. Juli/luglio 2008 2 BvC 1/07, 2 BvC 7/07 che afferma che vi è violazione dei principi del voto uguale e diretto se un candidato è favorito o sfavorito dal comportamento elettorale in circoscrizione diversa da quella di candidatura**".

8. Con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 13/05/2011, n. 2886, emessa in seguito all'impugnazione della proclamazione degli eletti nelle elezioni europee 2009,

⁷ "2. *I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.*"

⁸ "2. *Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione.*"

fu proclamato parlamentare europeo l'on. Giuseppe Gargani, con la motivazione che l'art.1 della legge 9 aprile 1984 n. 61, riformulando l'art. 2 della L. n. 18/1979, avrebbe tacitamente abrogato l'art. 21 c. 1 n. 3 della stessa legge che consentiva la trasmigrazione di seggi da una circoscrizione ad altra dove vi fosse stata una maggiore partecipazione elettorale. Invece di provvedere emendando il testo della legge, nella parte tacitamente abrogata, il Ministro degli Interni dell'epoca preferì chiedere un parere al Consiglio di Stato. Il Parere n. 4748/13 del Consiglio di Stato, Prima Sezione consultiva del 5 dicembre 2013 ha fatto proprie le argomentazioni della sentenza Gargani, concludendo per l'abrogazione tacita dell'art. 21 c. 1, n. 3) l.n.18/1979 che, in forza del rinvio dell'art. 51 l. n. 18/1979 al testo unico per l'elezione, si dovesse ritenere sostituito dall'art. 83 c.1, n. 8 del D.P.R. 361/1957.(T.U. per l'elezione della Camera dei Deputati nel testo allora vigente come modificato dalla legge n.270/2005, dichiarata parzialmente incostituzionale con la sentenza n. 1/2014 Corte Cost.).

9. Nei Verbali U.E.N. (**docc. 1 e 12**) non vi è nessuna traslazione di seggi e ne sono assegnati 20 alla Circoscrizione I, 14+1 alla Circoscrizione II, 14+1 alla Circoscrizione III, 17+ 1 alla Circoscrizione IV e 8 alla Circoscrizione V. Nel Verbale U.E.N. del 21 giugno 2019 (**doc.1**) sono individuati i tre parlamentari che si insedieranno *“solo dopo che il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea sarà divenuto giuridicamente efficace”* e precisamente 1) a p. 14 BERLATO Sergio Antonio per la Lista FRATELLI D'ITALIA nella II Circoscrizione Italia Nord-Orientale; 2) a p.5 DE MEO Salvatore per la Lista FORZA ITALIA nella III Circoscrizione Italia Centrale e 3) a p. 11 SOFO Vincenzo per la Lista LEGA SALVINI PREMIER nella IV Circoscrizione Italia Meridionale.

10. I risultati definitivi, con applicazione della soglia del 4% nazionale, per Lista e Circoscrizione sono i seguenti LEGA SALVINI PREMIER 29 seggi 28 su 73 (9 I Circ.; 7 II Circ.; 6 III Circ.; 5 IV Circ.; 2 V Circ.) – PARTITO DEMOCRATICO 19 seggi (5 I Circ., 4 II Circ.; 4 III Circ.; 4 IV Circ.; 2 V Circ.) – MOVIMENTO 5 STELLE 14 (2 I Circ.; 2 II Circ., 2 III Circ.; 6 IV Circ.;2 V Circ.) – FORZA ITALIA 8 seggi 7 su 73 (2 I Circ.; 1 II Circ.; 2 III Circ.; 2 IV Circ.; 1 V Circ.) – FRATELLI D'ITALIA 6 seggi 5 su 73 (2 I Circ.; 1 II Circ.; 1 III Circ.; 1 IV Circ.; 1 V Circ.).

B) PREMESSA IN DIRITTO

11) La normativa per l'elezione del Parlamento è materia di competenza dell'Unione ex art. 223 par. 1 TFUE⁹, per la cui attuazione è previsto un concorso degli stati

⁹ Testo introdotto dal Trattato di Lisbona “Articolo 223 (ex articolo 190, paragrafi 4 e 5, del TCE): *1. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.*

membri, nei limiti delle norme comuni approvate da tutti gli Stati membri **“conformemente alle rispettive norme costituzionali”**.

Vi è, dunque, una fase europea che inizia con un progetto del PE, cui segue un testo approvato all'unanimità dal Consiglio, che deve essere a sua volta approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti del PE. A questo punto l'attuazione spetta agli Stati membri, che per farlo entrare in vigore lo devono approvare tutti.

Nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea le norme hanno una precisa gerarchia al cui vertice ci sono le norme dei Trattati, cui le altre norme si devono conformare, quindi nel caso di specie le decisioni del Consiglio, il progetto del PE, e l'approvazione a maggioranza assoluta e l'approvazione degli stati membri, per la sua entrata in vigore. Dopo l'Atto elettorale di Bruxelles del 1976 (Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, è intervenuta, vigente il TCE art. 190 par 4 e 5 la Decisione del Consiglio 2002/772/CE del 25 giugno-23 settembre 2002 (G.U.C.E. IT del 21.X.2002 I 283), che per quanto qui interessa introduceva la novità di consentire agli Stati membri di introdurre delle soglie di accesso nazionali, facoltative e variabili, nel massimo non superiori al 5% dei voti validi a livello nazionale (art. 1 Dec. 2002 che introduce l'art. 2 bis nella Dec. 1976). La stessa decisione consentiva agli stati di suddividere il territorio nazionale in Circoscrizioni, tuttavia **“senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale¹⁰ del voto”** (art. 1 Dec. 2002 di modifica dell'art. 2 Dec. 1976). La natura del PE era diversa da quella del Trattato di Lisbona, vigente il Trattato CE -Parte Quinta Titolo I, Capo I Sez. I **“Il Parlamento Europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato”** (art. 189 par. 1 TCE). La natura del PE era ribadita dal successivo art. 190 par. 1 TCE: **“I rappresentanti, al Parlamento**

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.”

¹⁰ Sul significato di proporzionale si rinvia alla sentenza n.1/2014 e ai riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale Costituzionale Federale tedesco ivi richiamata: *“In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure è contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell'elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell'attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952).”* (cfr. CONSIDERATO IN DIRITTO XI-ult. Periodo, sent.1/2014 cit.). Gli artt 48 Cost. italiana e 38 GG sono coincidenti e per motivare il primo controllo di costituzionalità su una legge elettorale per il Parlamento la nostra Corte Cost. ha dovuto necessariamente fare riferimento alla più antica, consolidata e copiosa giurisprudenza in materia del *Bundesverfassungsgericht*.

europeo, dei popoli degli stati riuniti nella comunità sono eletti a suffragio universale diretto” [nostra evidenziazione]. La procedura per l’adozione, quella seguita per approvare la decisione del 2002 era regolata dai paragrafi 4 e 5 dell’art. 190 TCE, non molto dissimili dal testo dell’art. 223 TFUE, senza però il riferimento all’entrata in vigore. Per l’art. 3 Dec. 2002, *“le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dal 1° giorno del mese successivo all’adozione delle disposizioni della presente decisione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali”* (art. 3 par. 1 Dec. 2002). Spettava agli Stati membri *“notificare al Segretariato generale del Consiglio l’espletamento delle rispettive procedure nazionali* (art. 3 par. 2 Dec. 2002). Formalmente la Repubblica Italiana non ha approvato la Decisione del 2002, in quanto la legge n. 78 del 2004 si è limitata a darne attuazione ad una parte della decisione senza nessuna statuizione sulle soglie d’accesso, ma allora l’approvazione di tutti non era necessaria per l’entrata in vigore della Decisione. La questione non è di nessuna rilevanza, in quanto, sia pure per ragioni che nulla avevano a che vedere con una legge elettorale per l’elezione dei membri del PE spettanti all’Italia, ma non più rappresentanti dell’Italia nel PE, l’introduzione della soglia con la legge n. 10/2009 è stata approvata per impedire che rientrassero in gioco le forze politiche escluse dal Parlamento nazionale nel 2008, grazie ad una soglia di accesso del 4% introdotta con la legge n. 270/2005 per evitare una frammentazione di una rappresentanza italiana nel PE, rappresentanza che non esisteva più dall’entrata in vigore della legge n. 78/2004, che aveva cambiato il titolo originario della legge n. 18/1979 e modificato il testo in ogni punto in cui si parlava di rappresentanti dell’Italia nel PE. La soglia di accesso non contrasta con gli artt. 1, 3 e 48 Cost., come ha definitivamente statuito sul punto la Corte Cost. con la sentenza n. 239 del 2018 e non era in contrasto con il Trattato CE poiché allora il PE rappresentava i popoli degli Stati riuniti nella Comunità e quindi nell’attuazione del diritto europeo gli Stati avevano un margine di apprezzamento nel decidere come far rappresentare i propri popoli.

12) La situazione ad avviso dei ricorrenti muta radicalmente con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, quindi del TUE, del TFUE e della Carta dei Diritti Fondamentali nella UE (CDFUE) il 1° dicembre 1999, perché è mutata la natura del PE, che rappresenta direttamente i cittadini UE, cui sono riconosciuti diritti Fondamentali, come il diritto di voto (art. 39 CDFUE), l’uguaglianza davanti alla legge (art. 20 CDFUE), non discriminazione in base alla nazionalità (art. 21 par.2 CDFUE), libertà di circolazione e di soggiorno (art. 45 par. 1 CDFUE) e di stabilimento (Preambolo cpv. III CDFUE, art. 49 TFUE). Se il PE rappresenta direttamente i cittadini europei, vuoi perché: *“2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel*

Parlamento europeo” (art. 10 par. 2 TUE) e perché “2. *Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione*” (art. 14 par.2, primo periodo), il loro voto deve potenzialmente produrre gli stessi effetti e non dipendere dallo Stato di residenza e in cui si esercita il diritto di voto, anche se in condizioni uguali ai cittadini dello stato in questione, in quanto esercitano il diritto di voto nell'unica comune qualità di cittadini europei e non di cittadini dello stato ed equiparati come quando era vigente il TCE e la Decisione 2002/272. L'unica differenza ammessa è quella derivante dai Trattati, e precisamente dall'art.14 par.2, terzo periodo TUE per il quale “*La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro.*”, quindi il rapporto tra seggi e popolazione, cioè tra voti necessari per eleggere un deputato varia in relazione alla popolazione dello Stato, ma non in modo casuale od arbitrario, ma secondo criteri come quelli enunciati dall'art. 1 par. 1 cpv. II della decisione 2018/937 del 28 giugno 2018, che recita: “*la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro meno popolato e che, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato nel Parlamento europeo,*”¹¹, ma che non mette in discussione nel singolo stato il carattere proporzionale del voto che è uno dei principi fondamentali delle Decisioni in materia elettorale, insieme con il suffragio universale diretto (art. 190 par. 1 TCE), cui l'art. 14 par. 3 TUE e l'art. 39 par. 2 CDFUE hanno aggiunto libero e segreto. Per eliminare ogni equivoco la soglia di accesso in sé non mette in discussione il carattere complessivamente proporzionale del voto e ben potrebbe figurare in una legge elettorale uniforme, come auspica l'art. 223 TFUE ed anche essere fissata una percentuale fissa e obbligatoria come norma comune. Quello che si contesta è che in un PE, che rappresenti direttamente i cittadini UE, vi possano essere soglie nazionali, facoltative e variabili. La nuova natura del PE non è un'invenzione del Trattato di Lisbona, ma deriva dall'art.1-20 par. 2 primo periodo del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa¹², era il Parlamento che sempre per l'art. 1-20 par. 1 del Trattato avrebbe esercitato “*congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio*” e le “*funzioni di controllo*

¹¹ Di cui è corollario, che Stati con popolazione equivalente non possono non avere un numero analogo di seggi.

¹² https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_it.pdf

politico e consultive alle condizioni stabilite dalla Costituzione” e, infine, avrebbe eletto” *il presidente della Commissione*”. Quel trattato non è entrato in vigore perché la procedura di approvazione è stata interrotta ed abbandonata dopo l’esito negativo di due referendum convocati per la sua ratifica in Francia e Paesi Bassi. Il processo di integrazione è entrato in crisi ma è tuttavia stato salvaguardato dall’approvazione del Trattato di Lisbona e dall’entrata in vigore della Carta dei Diritti Fondamentali nell’UE, che nel Trattato per l’adozione di una Costituzione per l’Europa, ne avrebbe costituito la Seconda Parte della futura Costituzione. Non solo, grazie all’art. 6 TUE, l’Unione europea ha un sistema di tutela di diritti fondamentali senza pari nelle organizzazioni internazionali e questo grazie ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 6. Poiché “*1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati*”(art. 6 par. 1.1 TUE) e “*I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni*”(art. 6 par. 1.3 TUE). Quest’ultima norma ci porta direttamente all’art. 51 Ambito di applicazione del TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA CARTA (CDFUE). La disposizione è chiara:

“*1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati*” (art. 51 par. 1 CDFUE). E la sua interpretazione deve tener conto del successivo art. 52.

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi CDFUE: “*1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.*”. Su questo articolo della CDFUE ha attirato l’attenzione la Corte costituzionale con la sentenza n. 20/2019 (Deposito del 21/02/2019; Pubblicazione in G. U. SS 27/02/2019 n. 9). Se ne riporta un passo: “*Questa Corte deve pertanto esprimere la propria*

valutazione, alla luce innanzitutto dei parametri costituzionali interni, su disposizioni che, come quelle ora in esame, pur soggette alla disciplina del diritto europeo, incidono su principi e diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana e riconosciuti dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Ciò anche allo scopo di contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità, di cui ragiona l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993, che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall'art. 52, paragrafo 4, della stessa CDFUE come fonti rilevanti” (paragrafo 2.3 della sentenza n. 20/2019 sopra cit.).

Non i ricorrenti, ma chi si oppone all'accoglimento del ricorso deve dimostrare che il diverso trattamento del fondamentale diritto di voto dei cittadini europei uguali davanti alla legge e a cui spetta la libertà di decidere¹³ se votare nel paese di residenza o in quello di cittadinanza ne rispetta il contenuto essenziale in paesi della stessa dimensione demografica, come la Spagna, (paesi che eleggono più di 35 deputati europei individuati come passibili di una stessa regolamentazione speciale, cioè l'obbligo di una soglia d'accesso ma sempre variabile, cioè compresa tra il 2 e il 5% dei voti validi su scala nazionale dalla Decisione 2018/994 /UE) od anche più popolosi come la Gran Bretagna e la Germania Federale, senza soglia di accesso, ma anche la Francia, che con soglie di accesso circoscrizionali, non esclude dalla rappresentanza forze rappresentative e radicate in circoscrizioni, ma che non raggiungono la soglia nazionale.

Ancora più difficile argomentare che tali limitazioni al diritto di voto dove sono facoltative “*siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui*”. E' indubbio che nell'ordinamento dell'Unione il voto è universale, diretto, libero e segreto e non uguale, una tale qualità è incompatibile con la rappresentanza degressivamente proporzionale, che è norma di principio, ma che non può essere interpretata nel senso che i cittadini UE che votano negli stati più popolosi siano trattati ancora peggio, cioè oltre che avere un rapporto più alto tra popolazione e deputati, siano anche sfavoriti nella rappresentanza dall'esistenza di soglie d'accesso e

¹³ La normativa elettorale europea, Atto di Bruxelles 1976 lascia libertà di scelta. Con la decisione 2018/994/UE si è sostituito l'art.9, che ora recita «*Articolo 9 1. Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.*
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il doppio voto alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.»

dalla loro variabilità, che introduce una discriminazione non tra popolazione e seggi, consentita dai trattati, ma tra voti validi con distorsioni nella rappresentanza, che non hanno alcuna giustificazione proprio perché non uniforme, nazionale e variabile. Comunque esamineremo le giustificazioni addotte e la loro inconsistenza in tema di diritti fondamentali. Un solo accenno, il voto libero e diretto significa di poter votare per la lista o il candidato più affine politicamente o del quale si abbia una buona opinione o comparativamente la migliore. Con soglie specialmente elevate, cioè superiori al 4% e /o a quelle vigenti per le elezioni nazionali (è il caso italiano con il 4% europeo e il 3% nazionale della legge n. 165/2017, il cosiddetto “voto utile” diventa motivo di scelta: **il voto utile non è libero!**

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

B1) LE ARGOMENTAZIONI A FAVORE DI UNA SOGLIA D'ACCESSO:

CONFUTAZIONE-VIOLAZIONE DELL'ART.223 TFUE

13)– L'Avvocatura generale dello Stato, in sede di discussione del ricorso deciso con la sentenza n. 239/2018, riferisce la sentenza nel paragrafo 5.1 “*chiede a questa Corte di valutare l'opportunità di una restituzione degli atti al giudice a quo «per un rinnovato scrutinio in punto di rilevanza».*

La richiesta non può essere accolta per ragioni in parte indicate dalla stessa difesa erariale.¹⁴” La motivazione è convincente e vale anche per questo ricorso poiché la Decisione 2018/994/UE non ha compiuto il suo iter di approvazione prima del 26 maggio, né lo compirà fino all'uscita della Gran Bretagna, che non ha ratificato la Decisione ed anche perché neppure l'Italia l'ha approvata “*conformemente alle [sue] rispettive norme costituzionali*”, come segnalato dalla lettera ai Presidenti della Camere (**doc.8** e argomentato nell'allegato **doc. 9**), cui si rinvia. La Decisione 2018/994/UE è pacificamente “**materia elettorale**”, per la quale non solo c'è la riserva di legge ex art. 48 Cost., ma anche “*la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera, che è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale*” non soltanto prescritta dall'art. 72 c. 4 Cost., ma sempre

¹⁴ Nella discussione orale l'Avvocato dello Stato in replica all'avv. Besostri aveva attirato l'attenzione sul fatto che il giudice remittente aveva escluso le questioni di diritto europeo dal testo dell'ordinanza ex art. 23 legge n. 87/1953 rinviandole alla successiva fase di merito, come riferito nel paragrafo A) PREMESSA IIN FATTO del presente ricorso. La parte dispositiva non lascia dubbi. La Corte Costituzionale “*dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1-bis e 2), e dell'art. 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione quinta, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

confermata dai precedenti di approvazione/attuazione delle Decisioni 76/787/ CECA, CEE, Euratom, approvata con la legge 6 aprile 1977, n. 150 e la Decisione 2002/772/CE attuata con la legge n. 78/2004.

Non si è mai verificata l'approvazione CON RISOLUZIONI DELLE COMMISSIONI CONGIUNTE (prima e quattordicesima di Camera e Senato), peraltro non in identico testo, pur essendo il nostro Parlamento caratterizzato da un bicameralismo perfetto o paritario, che dir si voglia. La citata decisione 2018/994/UE, Euratom del 13 luglio 2018 **che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976** “*per quanto non ancora entrata in vigore, non sia ininfluyente nella vicenda in esame – per la sua natura normativa, per il suo contenuto istitutivo di un obbligo e per le conseguenze che comporterebbe su una eventuale pronuncia di accoglimento della questione in esame, in termini di limitazione della sua efficacia temporale*”(§ 5.1 sent. 239/2018 cit.), dimostrerebbe che la soglia di accesso non sarebbe in contrasto con il trattato di Lisbona, anzi la soglia di accesso in alcuni casi potrebbe essere obbligatoria, e guarda caso proprio per gli Stati più popolosi, che sui 27 stati UE senza Regno Unito sono appena 5¹⁵ secondo l'art. 3 par. 1 della DECISIONE (UE) 2018/937 DEL CONSIGLIO EUROPEO del 28 giugno 2018 che stabilisce la composizione del Parlamento europeo. Nel CONSIDERANDO (3) della Decisione 2018/994 è detto “*In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona in data 1° dicembre 2009, il Consiglio deve stabilire, secondo una procedura legislativa speciale, le disposizioni necessarie per l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.*”, come se fosse un obbligo derivante dal nuovo trattato, peraltro, entrato in vigore da 9 anni e vigente il quale si erano svolte le elezioni europee del 2014. Con la decisione 2018/994 si sostituiscono gli articoli 1 e 3 della decisione del 1976 e il nuovo art. 3 al par. 2 prevede “*Gli Stati membri in cui si utilizza lo scrutinio di lista prevedono una soglia minima per l'attribuzione dei seggi per le circoscrizioni elettorali che comprendono più di 35 seggi. Tale soglia non è inferiore al 2 % né superiore al 5 % dei voti validamente espressi nella circoscrizione di cui trattasi, anche nel caso di uno Stato membro con collegio unico nazionale*”. La formulazione non è un esempio di chiarezza perché con la Decisione 2002/772/CE, Euratom si era prevista per la prima volta la possibilità di suddividere il territorio nazionale in circoscrizioni. Ebbene se il numero di 35 deputati si riferisse a circoscrizioni, non esiste nessuna circoscrizione, neppure in Germania, che elegge il numero massimo di

¹⁵ Germania 96, Spagna 59, Francia 79, Italia 76 e Polonia 52

seggi, cioè 96, che elegga più di 35 deputati, quindi sarebbe inapplicabile, se non riferendo il numero di 35 all'intero collegio unico nazionale¹⁶. L'equivoco è, peraltro, rimasto insuperato, come si desume dal Doc. CCXXXVI, n. 1 (**doc. 13**) presentato dal Governo per avviare l'iter di esame del Parlamento della decisione 2018 dove alla nota 1 di pag.1 della relazione illustrativa del Ministero degli Interni è scritto: *"1 Non abbiamo circoscrizioni che comprendono più di 35 seggi, come risulta dal DPR 17 marzo 2014 di convocazione delle precedenti europee, predisposto sulla base dell'ultimo censimento"*. Un errore che è ribadito nel passaggio della TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE: DALLA DECISIONE UE, EURATOM) 2018/994 E LA NORMATIVA VIGENTE nel commento all'art. 21 c. 1 n. 1 bis) della legge n. 18/1979 dove è scritto tra parentesi: *"(Non abbiamo circoscrizioni che comprendono più di 35 seggi, come risulta dal DPR 17 marzo 2014 di convocazione delle precedenti europee, predisposto sulla base dell'ultimo censimento)"*. Un marchio errore, che giustifica la non adozione di una legge dal momento che non si doveva provvedere ad introdurre alcuna soglia e avendo deciso di disattendere le altre raccomandazioni, peraltro pertinenti come sottolineato nella Lettera ai Presidenti delle Camere, dei professori De Sena, Imperato e Troiani e dell'avv. Besostri e nell'allegato alla Lettera (**docc.8 e 9**), documenti che figurano anche come allegati agli esposti all'U.E.N. (**docc. 10 e 11**).

La decisione 2018/994 non prova nulla almeno in Italia, poiché considerata non applicabile dalle Camere e ciò malgrado la si è condivisa sia pure con Risoluzione e nella discussione si è detto che non si doveva provvedere perché noi avevamo una soglia di accesso, che era compresa nella forchetta 2-5%, in quanto fissata al 4%. Tuttavia un conto è una soglia facoltativa ed altra una soglia obbligatoria, che imponeva una nuova valutazione, se non altro in base alla considerazione che nella legge n. 10/2009 fu fissata al 4% perché tale era la soglia prevista dalle legge elettorale n. 270/2005, allora vigente per il Parlamento nazionale. Mentre le elezioni parlamentari nazionali del 2018 si sono svolte con la legge n. 165/2017 con soglia al 3%, che è stata raggiunta e superata (3,11%) dalla lista + Europa con 833.492 su 26.784.578 voti validi e con la soglia al limite inferiore 2% anche la lista Europa Verde con 621.755 voti pari al 2,32%, dimezzando gli esclusi dalla rappresentanza: un *vulnus* che ha motivato questo ricorso. Da notizie assunte in via breve il Ministro degli Esteri Moavero ha poi scritto ai presidenti delle Camere il 2 maggio 2019 per informarli della notifica italiana dell'avvenuta approvazione della Decisione 2018/994

¹⁶ E' il caso dell'Italia ex art. 2 c. 2 legge n.18/1979: *"Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale"*

e del fatto che la decisione non sarebbe entrata in vigore per le elezioni del 2019, come attestato anche dalla presidenza romena Comitato dei Rappresentanti Permanenti con lettera al Presidente del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (**doc.14**). Per avere conferma della avvenuta notifica dell'approvazione italiana della Decisione 2018/994 si è chiesto di avere copia della Comunicazione del Ministro Moavero con mail dell'avv. Besostri datata 16 luglio 2019, indirizzata alla Segretaria Generale del Senato, (**doc. 15**). **Non vi è alcun controllo che le decisioni del Consiglio con le quali si approvano norme elettorali comuni siano approvate dagli Stati membri "conformemente alle rispettive norme costituzionali"**, come prescrive l'art. 223 par.1.2 TFUE e neppure che siano conformi ai Trattati e norme equiparate. L'unico controllo è quello di porre alla Corte di Giustizia UE una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Il fatto che delle soglie siano state approvate vigente il Trattato di Lisbona non prova che siano compatibili. La scelta è stata politica, una scelta, cui non è estranea la Nazione guida della UE, la Germania Federale, nella convinzione che soltanto rendendola obbligatoria con norma europea potrebbe far cambiare idea al proprio Tribunale Costituzionale federale, che per 2 volte ha annullato la soglia d'accesso nella legge elettorale tedesca per le europee¹⁷. La sola novità della Decisione 2018/994 è che da facoltative diventano obbligatorie, ma in misura variabile solo per 5 stati di cui 3 senza soglia Germania, Spagna e Regno Unito. Ci si allontana dalla legge elettorale uniforme, che è sempre stato l'obiettivo maggiore.

B2) SOGLIE D'ACCESSO MITO E REALTA'-IL RIMEDIO ALLA FRAMMENTAZIONE

14) Le soglie di accesso hanno la funzione di semplificare lo spettro politico delle forze rappresentate in Parlamento, privilegiando quelle che abbiano una consistenza minima, evitare la loro frammentazione, favorire aggregazioni e, quindi, avere maggioranze parlamentari più coese, con l'auspicata conseguenza di averle più stabili. In realtà le cose, come l'esperienza dimostra, sono più complicate. In realtà, più che il numero degli attori è importante la loro capacità di coalizione, cioè di trovare un'intesa programmatica e di indirizzo politico. Un sistema bipartitico o ha una legge che assicuri una maggioranza ad una delle due forze in campo o sarà difficile formare un governo. La Germania è stata stabile perché grazie alle soglie era un sistema tripartito, con 2 al governo e la terza all'opposizione, ma ha acquisito stabilità soltanto con le Grandi Coalizioni di partiti altrimenti alternativi, e la crisi politica dipende dalla

¹⁷ Con le sentenze del Secondo Senato del *Bundesverfassungsgericht* del 9.11.2011 in causa 2 BvC 4/10 sul 5% e del 26.2.2014 in 2BvE 2/13 sul 3%..

punizione elettorale delle grandi coalizioni, che emarginando le altre forze rendono più difficile il formarsi di coalizioni. Le soglie di accesso tengono fuori dalla rappresentanza forze politiche, ma quando sono superate diventano un problema, come dimostrano la Linke e Afd (Alleanza per la Germania). Da sole le soglie d'accesso non garantiscono la stabilità senza capacità di coalizione delle liste sopra soglia. Storicamente, infatti sono state accompagnate da premi di maggioranza, come in Italia, stabilendo una percentuale minima di seggi superiore al 50%+1 ovvero un consistente premio fisso in seggi alla lista di maggioranza relativa come in Grecia. Qui interessa solo attirare l'attenzione sul fatto che si presta molta attenzione nel dibattito al livello della soglia invece che al numero complessivo di voti validi e alla percentuale di chi resta escluso dalla rappresentanza. Con una soglia del 5% non è detto che ci siano un maggior numero assoluto e percentuale di esclusi nel caso che una sola lista manchi di poco la soglia, putacaso con il 4,9%. Con una soglia del 4% se ci sono 4 liste tra 3,80% e 3,90%, la percentuale degli esclusi si avvicina o supera il 15%, tre volte tanto il precedente caso. La discussione non deve essere astratta, ma concreta e giuridica. Soprattutto capire se il problema di funzionamento dell'Unione dipenda dalla frammentazione o da altre ragioni, ma in ogni caso la soluzione non può essere quella adottata, cioè soglie, facoltative, in futuro (con l'entrata in vigore della decisione 2018/994/UE) obbligatorie solo per 5 stati, ma sempre variabili e calcolate a livello nazionale o di circoscrizione. **Sarebbe come se volessimo eleggere in Italia la Camera dei deputati, con una legge che prevedesse che nelle circoscrizioni ci sia o non ci sia una soglia d'accesso, che la stessa sia variabile, ma mai superiore al 5% e che la previsione della soglia dipendesse da una decisione della Regione, in cui è collocata la circoscrizione elettorale.**

Il fatto è che l'UE è da tempo dotata di una più efficace norma anti-frammentazione costituita dal Regolamento del Parlamento europeo, Capitolo 4. Che comprende gli articoli 32 Costituzione e scioglimento di gruppi politici-33 Attività e status giuridico dei gruppi politici-34 Intergruppi-35 Deputati non iscritti-36 Ripartizione dei posti in Aula. Per costituire un gruppo occorrono almeno 25 deputati provenienti da almeno un quarto dei paesi membri, cioè 7. A differenza del nostro Parlamento, nel PE appartenere ad un gruppo o essere deputato non iscritto comporta differenze abissali e senza che esista un gruppo sostanzialmente equiparato agli altri come il gruppo Misto del Parlamento italiano. Nel Parlamento europeo uscente i gruppi parlamentari sono stati 7: 1) Gruppo del Partito popolare europeo (Democratico Cristiano); 2) Gruppo dell'Alleanza progressista dei Socialisti e Democratici; 3) Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei, 4) Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per

l'Europa; 5) Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica; 6) Gruppo Verde/Alleanza libera europea; 7) Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta. Sempre per confronto alla Camera dei deputati italiana sono 10 + il gruppo misto con 6 sottogruppi. i deputati del Misto non iscritti ad un sottogruppo sono 18. Nel PE i non iscritti 52. **Il PE è meno frammentato del Parlamento italiano pur non avendo soglie in 14 stati su 28, tra cui grandi paesi come Germania, Regno Unito e Spagna.** Nella legislatura in corso i gruppi sono sempre 7 con alcuni cambiamenti di nome: 1) PPE; 2) Alleanza progressista dei Socialisti e Democratici; 3) Renew Europe; 4) Identità e Democrazia; 5) Verdi/alleanza libera Europea; 6) Gruppo Confederale Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica GUE/NGL; 7) ECR e i non iscritti 57.

B3) DISTORSIONI DELLA RAPPRESENTANZA E RICALCOLI

15) L'introduzione delle soglie d'accesso con la legge n. 10 del 20 febbraio 2009 nell'imminenza delle elezioni fissate per il 6 e 7 giugno di quell'anno e quindi in violazione del Codice di Buona Condotta in Materia Elettorale¹⁸, per il quale non si possono introdurre cambiamenti significativi del sistema elettorale nell'anno precedente la data delle elezioni (Capitolo **II Condizioni per l'attuazione dei principi**, par. 2 lett. b.) , produsse che rimasero senza rappresentanza 4.037.313 voti validi di cui 3.408.270 avrebbero eletto deputati europei prima dell'introduzione della soglia considerando prudenzialmente la lista LA DESTRA – MPA – PENSIONATI – ALL. DI CENTRO con 681.064 voti pari al 2,23% come l'ultima potenziale beneficiaria. Nelle elezioni europee 2014 il fenomeno si è ridotto come entità assoluta, ma soltanto grazie al fatto che i voti validi sono diminuiti dai 30.519.501 del 2009 ai 27.448.906 del 2014 e i voti validi senza rappresentanza 1.686.908, dei quali ben 1.006.513 voti ad una sola lista, quella di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale¹⁹, che promosse il ricorso nel quale fu emessa l'ordinanza del Consiglio di Stato sez. V, oggetto della sentenza n. 239/2018 Corte Cost..

Nelle elezioni 2019 dal Verbale 7 giugno 2019 U.E.N. (**doc. 12**) sono tratti i dati utilizzati sia per la proclamazione degli eletti che per il ricalcolo, senza tenere conto della soglia di accesso del 4% introdotta con la legge n. 10/2009 e consentita dalla Decisione 2002/772/CE, nel caso che la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE stabilisca che sia incompatibile con gli articoli 10 par. 2 e 14 par. 2 TUE. Liste ammesse n. 16-Voti validi 26.784.578 (pp. 5 e 6 doc. 12) - Individuazione delle liste e

¹⁸Strasburgo, 23 maggio 2003, CDL-AD(2002)023rev, Parere n° 190/2002 Or. fr. della Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia)

¹⁹ Cfr. Tabelle elezioni europee 2009 e 2014 (**doc. 16**)

dei gruppi di liste ammesse al riparto, Liste ammesse n.5, di cui 2 collegate, Totale delle cifre elettorali nazionali delle liste e dei gruppi di lista ammessi al riparto 24.073.643 (pp. 7 e 8 doc. 12). L'U.E.N. procede al Riparto dei seggi tra le liste e i gruppi di liste ammessi determinando il quoziente elettorale nazionale nella cifra 316.758. Con tale quoziente sono assegnati 73 dei 76 seggi e quindi si individuano le tre liste con i maggiori resti. Il risultato finale è lista LEGA SALVINI PREMIER seggi 29, lista PARTITO DEMOCRATICO collegata nella circoscrizione I alla lista AUTONOMIE PER L'EUROPA seggi 19, lista MOVIMENTO 5 STELLE seggi 14, lista FORZA ITALIA collegata nella circoscrizione II alla Lista SVP seggi 8 e lista FRATELLI D'ITALIA SEGGI 6 per un totale di seggi 76 (pp. 8 e 9 doc. 12).

I ricorrenti ritenendo che una soglia di accesso facoltativa, nazionale e variabile consentita dalla Decisione 2002/772/CEE, Euratom adottata vigente il TCE, che agli artt. 189 par.1 e 190 par.1 definiva il Parlamento europeo rappresentante dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, non sia più compatibile con la nuova natura del Parlamento europeo ex artt. 10 par.2 e 14 par. 2, TUE come organo che rappresenta direttamente i cittadini UE e con l'entrata in vigore della CDFUE, che garantisce i diritti fondamentali nell'UE nell'osservanza dell'art. 52 CDFUE comporti un ricalcolo dei voti e dei seggi per garantire il pluralismo politico, evitare la discriminazione di persone appartenenti alle minoranze, che sono valori fondanti della UE ex art. 2 TUE. Si allega il ricalcolo denominato riparto dei seggi tra le liste e i gruppi di liste ammessi senza soglia (**doc. 17**).

Da esso risulta, se fosse applicato integralmente, che la lista LEGA SALVINI PREMIER avrebbe 26 seggi, la lista PARTITO DEMOCRATICO collegato nella Circ. I Italia Nord Occidentale con AUTONOMIE PER L'EUROPA seggi 17, il MOVIMENTO 5 STELLE seggi 13, FORZA ITALIA collegata nella Circ. II Italia Nord Orientale seggi 7, FRATELLI D'ITALIA seggi 5 (4+1), + EUROPA-ITALIA - IN COMUNE-PDE ITALIA seggi 3 (2+1), EUROPA VERDE seggi 2 (1+1), LA SINISTRA seggi 1,²⁰ PARTITO COMUNISTA seggi 1, PARTITO ANIMALISTA seggi 1. Il 71° seggio viene attribuito alla Lista MOVIMENTO 5 STELLE con il resto con cifra 340.124, il 72° alla lista FRATELLI D'ITALIA con la cifra 316.539 e il 73° alla lista EUROPA VERDE con il resto con cifra 269.327. Con lo stesso criterio il 74° seggio alla lista PARTITO COMUNISTA con il resto con cifra 235.564, il 75° alla

²⁰ I seggi attribuiti con quozienti interi sono 70, 6 con i resti di cui 3 per completare i 73 proclamati eletti che si insedieranno subito ed altri 3 per raggiungere i 76 previa Identificazione dei Seggi di cui alla Decisione del Consiglio Europeo 2018/937/UE del 28 giugno 2018 difforme da quella del corrispondente paragrafo del Verbale U.E.N. del 7 giugno 2019(pp. 14 e 15 doc. 12)

lista PARTITO ANIMALISTA con il resto con cifra 159.800 e il 76° alla lista + Europa-ITALIA IN COMUNE-PDE ITALIA con il resto con cifra 128.636. I ricorsi elettorali regolati dal c.p.a. sono ricorsi avversi le operazioni elettorali e possono essere fatti da ogni elettore, che come componente del corpo elettorale è interessato alla regolarità del processo elettorale, in via prioritaria che sia conforme a Costituzione. Il diritto a votare conformemente a Costituzione è stato positivamente accertato, nel caso delle elezioni per il Parlamento nazionale con le sentenze della Corte costituzionale n. 1/2014, cui ha fatto seguito nel merito la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima civile n. 8878/2014 e per quanto concerne la Camera dei Deputati con la sentenza n. 35/2017. I ricorrenti ritengono che per quanto riguarda le elezioni europee, cioè per l'elezione dei membri del PE spettanti all'Italia, vi sia il diritto che le norme elettorali siano conformi ai trattati istitutivi delle forme di integrazione europea e quindi da ultimo al trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, in quanto norme giuridicamente gerarchicamente sovraordinate rispetto agli atti normativi adottati da qualsivoglia organo dell'Unione e che per la supremazia del diritto europeo vincolino le norme di diritto interno in contrasto con esse nelle materie di competenza dell'Unione europea, come è il caso delle norme per l'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, libero e segreto. I ricorrenti ritengono, che soglie di accesso, facoltative, variabili e nazionali siano in contrasto con il Trattato di Lisbona e con la Carta dei Diritti Fondamentali nell'UE.

Nel doc. 16 (Tabelle Elezioni Europee 2009 e 2014) si faceva l'annotazione che i voti validi senza effetto sulla rappresentanza nel 2014 fossero pari ad *“Un numero equivalente di abitanti (si badi bene abitanti non votanti) in altri paesi europei, per esempio Malta, Lussemburgo e Cipro, eleggono 18 parlamentari europei”*. Con tale riferimento si vuole attirare l'attenzione su distorsioni derivanti dalla rappresentanza degressivamente proporzionale in rapporto alla popolazione, **che non si intende mettere in discussione in quanto principio fissato nei trattati**, ma le cui conseguenze non vanno aggravate senza una ragione che risponda ai principi di proporzionalità e ragionevolezza²¹. Una soglia fissata in misura percentuale è evidente che penalizza in voti assoluti quelli con un maggior numero di elettori e tra quelli con popolazione equivalente, quelli con una percentuale più elevata, altro paradosso, le liste escluse hanno un numero di voti più alto quanti maggiori sono i voti validi. Un

²¹ Per un esame della problematica connessa alla proporzionalità degressiva cfr. Jakub CHARVAT, *Apportionment amongst Member States and the Value of a Vote in the 2014 European Parliamentary Elections*, RSP NR. 48-2015 (https://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/files/numarul48_2015/CHARVAT%20179-190.pdf)

disincentivo alla partecipazione, come è empiricamente dimostrato dal caso italiano confrontando la percentuale di elettori in costante discesa dalle elezioni 2004 a quelle 2014 e la diminuzione in voti assoluti dei voti validi.

Nelle polemiche successive alle elezioni europee del 2009 si era richiamata l'attenzione, per esempio, sui voti della lista SINISTRA E LIBERTA'. In quelle elezioni SeL ha ottenuto 957.822 voti²². Malta (408.000 abitanti, votanti P.E. 222.007) ha eletto 5 deputati, Lussemburgo (476.000 abitanti, votanti P.E. 218.423) 6 deputati, Cipro (690.000 abitanti, votanti P.E. 312.479) 6 deputati, Estonia (1.342.000 abitanti, votanti P.E. 397.186) 6 deputati, Slovenia (2.008.516 abitanti, votanti P.E. 482.058) 7 deputati. I voti di SeL sono superiori al totale dei votanti di Malta, Lussemburgo ed Estonia, pari a 869.648, che eleggono 17 eurodeputati. Altri confronti si potrebbero fare con i voti delle liste escluse dalla rappresentanza alle elezioni 2019 e che senza soglia avrebbero eletto 8 deputati secondo l'allegato doc. 17.

16) Ce ne asteniamo in quanto non si vuole scandalizzare, come sarebbe facile facendo un raffronto tra voti validi espressi, ma svolgere un pacato ragionamento, che espliciti i suoi effetti sulle elezioni 2024 perché voler votare in conformità alla Costituzione nelle elezioni nazionali ed in conformità ai Trattati europei in quelle per il PE è **importante che sia garantito prima delle elezioni, per avere un voto libero e non impugnando i risultati elettorali, perché la lesione di un diritto fondamentale come il diritto di voto in una democrazia rappresentativa è irreparabile**. Se sono in contestazione la conformità ai trattati europei di norme sulla presentazione delle liste o che accordano privilegi per esempio a liste rappresentative di minoranze linguistiche l'effetto è quello di disincentivarne la presentazione piuttosto che correre l'alea di un giudizio ex art. 129 c.p.a. avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che non potrebbe, comunque essere reso in tempo utile se dipendesse da una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Per quanto concerne le elezioni dello scorso 26 maggio 2019 sono significativi i risultati, ancorché ufficiosi anche se validati, dalla presenza all'insediamento del PE del 2 luglio 2019 di due Stati tra i più popolosi, come l'Italia, perché se una disparità di trattamento è giustificata o, comunque, tollerabile alla luce del principio della rappresentanza degressivamente proporzionale tra stati meno popolosi e più popolosi, non lo è tra stati con popolazione equivalente, anche alla luce della definizione di rappresentanza degressivamente proporzionale, tratta dalla Decisione 2018/937/UE (art.1 par. 1.2). Pertanto, si farà

²²<https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=E&dtel=07/06/2009&tpa=Y&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S>

riferimento alle elezioni europee svolte in Germania e nel Regno Unito, che elegge lo stesso numero di deputati europei dell'Italia:

GERMANIA EUROPEE 2019 COMPLESSIVAMENTE 96 SEGGI²³

14 PARTITI RAPPRESENTATI DI CUI 5 CON UN SEGGIO e 2 CON 2 SEGGI

1)-PARTEI: 2 2) Linke: 5 3) Tierschutz: 1 4) SPD: 16 5)Piraten: 1

6)Grüne: 21 7) ÖDP: 1 8) Volt: 1 9) FDP: 5 0)FW: 2

11) CDU: 23 12) CSU: 6 13) Familie: 1 14)-AfD: 11

a-Die PARTEI (PARTEI) 899.079 2,4% 2 SEGGI

b-Freie Wähler (FW) 806.703 2,2% 2 SEGGI

c-Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) 542.226 1,4% 1 SEGGIO

d-Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) 369.869 1,0% 1 SEGGIO

e-Familien-Partei Deutschlands (Familie) 273.828 0,7% 1 SEGGIO

f-Volt Deutschland (Volt) 249.098 0,7% 1 SEGGIO

g-Piratenpartei Deutschland (Piraten) 243.302 0,7% 1 SEGGIO

da a- a c- voti 2.248.008 5 seggi

da b- a g- voti 2.241.724 7 seggi

ITALIA voti 2.320.522 0 seggi senza soglia 8 seggi

REGNO UNITO 2019 COMPLESSIVAMENTE 73 SEGGI²⁴

1) Playd Cymru voti 163.928 0,95% 1 SEGGIO

2) Sinn Fein 126.951 0,74% 1 SEGGIO

3) Partito Unionista Democratico 124.991 0,73% 1 SEGGIO

4) Partito dell'Alleanza Irlanda N. 105.928 0,62% 1 SEGGIO

Totale da 1) a 4) 521.798 3,04% 4 SEGGI

Gli effetti distorsivi della rappresentanza dei cittadini UE se votano in Germania e nel Regno Unito o, invece, in Italia sono palmari. Come accennato nel CAPO B2 rimedio efficace contro la frammentazione sono le norme sulla costituzione dei gruppi politici in seno al Parlamento, di cui è stretto il collegamento con i partiti politici europei, il cui ruolo fondamentale nella costruzione europea è sottolineato dagli artt 10 par. 4 TUE, 12 par. 2 CDFUE e 224 TFUE. I partiti politici non dominanti hanno maggiori possibilità di essere rappresentati nei paesi con più seggi. In uno Stato con il numero minimo di seggi 6 il quoziente naturale intero per aver certezza di eleggere un deputato

²³ https://de.wikipedia.org/wiki/Europawahl_in_Deutschland_2019

²⁴ [https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_europee_del_2019_\(Regno_Unito\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_europee_del_2019_(Regno_Unito))

è dato dalla formula $100:6= 16,66\%$, una percentuale non da piccolo partito, ma da medio-grande. Se si riducono le *chances* di essere eletti a causa delle soglie d'accesso nei paesi più popolosi, si riduce le possibilità di raggiungere il minimo dei paesi necessari per costituire un gruppo, quindi il pluralismo politico dei gruppi parlamentari. L'Italia ha eletto 5 liste, anche se fosse accolto il ricorso il numero delle liste salirebbe a 10 di cui 3 con un solo parlamentare, ben lontano dalle 14 liste della Germania, di cui 5 con un solo deputato europeo. Il Parlamento europeo ha eletto Ursula von Der Leyen Presidente della Commissione europea, la prima donna a ricoprire la carica. La Germania grazie al suo Tribunale Costituzionale federale non ha soglia di accesso o clausola di sbarramento per una traduzione più rispettosa della parola tedesca, quindi una rappresentanza frammentata e plurale non impedisce ad un paese, di avere un suo cittadino al vertice di un organo europeo.

La soglia di accesso nazionale, facoltativa e variabile nelle condizioni date del Parlamento europeo in rapporto alla Commissione europea, che ne costituisce l'esecutivo (e non solo) e al Consiglio europeo, nel quale gli Stati membri sono rappresentati dai rispettivi capi di Stato o di governo e al Consiglio rappresentati dai rispettivi governi (art. 10 par. 2.2 TUE) non è funzionale alla sua natura e compiti e risponde all'interesse di chi già è presente nell'organo europeo o nel Parlamento nazionale, che approva la normativa elettorale per evitare o rendere più difficile il sorgere di nuovi competitori, una motivazione censurabile alla luce dei principi in materia affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 1986 in causa 294/1983, Parti Ecologiste-Les Verts vs. Parlament Européen. A tale proposito sarebbe educativo leggersi gli interventi dei relatori in Senato sul ddl che avrebbe introdotto la soglia del 4% con l'approvazione della l.n. 10/2009 a ridosso delle elezioni di quell'anno in violazione del Codice di Buona Condotta in Materia Elettorale, violazione censurata dalla C.E.D.U. Sezione Quarta nella Decisione del 6 novembre 2012 nell'AFFAIRE EKOGLASNOST c. BULGARIE (Requête no 30386/05). L'intenzione di escludere a priori dalla rappresentanza le forze politiche non rappresentate nel Parlamento italiano in seguito alle elezioni del 2008 e alla soglia di accesso è chiara ed evidente e colpisce la motivazione, che non riguarda l'Europa e cittadini UE residenti in Italia chiamati ad eleggere i membri del PE spettanti all'Italia. Con il presente ricorso i ricorrenti chiedono di sottoporre a verifica di compatibilità con il Trattato di Lisbona e la Carta dei Diritti Fondamentali nell'UE la Decisione del 2002/772, che dava questa facoltà agli Stati membri della Comunità Europea e la norma nazionale che l'ha introdotta con la legge n. 10/2009 che con l'art. 1 modifica l'art. 21 c. 1 della legge n.18//1979 introducendo il numero 1-bis) e sostituendo il testo

del n.2), talché sono ammesse al riparto dei seggi solo le liste che “*abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi*”.

In linea puramente teorica nel caso che il TAR del Lazio ritenga che ci sia nell’ordinamento giuridico della UE una gerarchia delle norme, al cui vertice ci sono le norme dei trattati europei e quelle equiparate come la Carta dei diritti fondamentali nella UE ex art. 6 TUE, cui le altre sottostanno con l’effetto di dover essere disapplicate.

17) La disapplicazione risolve il caso concreto ma a differenza di una sentenza della Corte di Giustizia in seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE non afferma principi/interpretazioni vincolanti del diritto dell’Unione, come appare necessario per una legge il cui testo letterale, si pensi all’art. 21 c. 1 n. 3), è stato considerato tacitamente abrogato da sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 13/05/2011, n. 2886 e la cui portata è stata generalizzata, al di là del caso concreto dal Parere n. 4748/13 del Consiglio di Stato, Prima Sezione consultiva del 5 dicembre 2013 e da allora applicata dagli Uffici Elettorali. Altra norma il cui letterale tenore è stato superato e l’art. 12 c.4 sull’esenzione dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste, particolarmente gravosa per i soggetti non esentati, tanto che era stata sollevata la questione se questo vantaggio per i soggetti già presenti nelle istituzioni non rappresentasse una violazione dei principi, in materia di vantaggi indebiti per le liste già presenti nelle istituzioni, affermati nella sentenza 23 aprile 1986 in causa 294/1983, sopra citata. Grazie ad un’interpretazione dell’Ufficio Elettorale Nazionale reso in occasione dell’ammissione delle liste dei VERDI alle elezioni europee 2014, in esenzione dalla raccolta delle firme di presentazione, prescritta dall’art. 12 c.3 della legge n. 18/1979 con la decisione del ricorso 2/2014 del 18 aprile 2014 di accoglimento del ricorso avverso la decisione dell’U.E. Circostrizionale presso la CdA di Roma (doc.18)

**B4) INDIVIDUAZIONE DEI SEGGI DI CUI ALLA DECISIONE DEL
CONSIGLIO EUROPEO 2018/937/UE DEL 28 GIUGNO 2018 (§8 Verb. U.E.N.
del 7.6.2019 p.14)**

18) In assenza di soglia, secondo il ns. prospetto (**doc.17**), il 74° seggio spetterebbe alla lista Partito Comunista, il 75° alla lista Partito Animalista e il 76° alla lista +Europa. Questi seggi sono necessariamente nelle Circostrizioni II-III e IV le uniche che hanno beneficiato di un aumento di seggi rispetto al 2014. La lista PARTITO COMUNISTA ha ottenuto le seguenti cifre elettorali circostrizionali. Nella Circ. II Italia Nord-Orientale voti 45.389 (Verb. U.E. Circostrizionale presso la CdA di Venezia (**doc. 2**) che con il quoziente elettorale circostrizionale 382472 su 5.737.082

voti validi circoscrizionali delle 10 liste teoricamente ammesse all'assegnazione dei seggi la parte decimale del quoziente di attribuzione è pari a 0,090608 (nostra Tabella Circ. II **doc.19**).

Nella Circ. III Italia Centrale voti 69.423 su 5.354.863 voti validi (Verb.U.E. Circoscrizionale presso la CdA di Roma (**doc.3**) con q.e.c. 356990 parte decimale del quoziente **0,194468** (rigo 9 nostra Tabella Circ. III **doc. 20**).²⁵

Nella Circ.IV Italia Meridionale voti 44.704 su 5.426.071 voti validi (Verb. U.E. Circoscrizionale presso la CdA di Napoli (**doc. 4**) con q.e.c. 301448 parte decimale del quoziente 0,148298. (nostra Tabella Circ. IV **doc. 21**). **Il 74° seggio è attribuito alla Lista del Partito Comunista nella circoscrizione III Italia Centrale, candidato più votato Marco RIZZO, nato a Torino il 12 ottobre 1959, con voti individuali 5737 (p.17 Verb U.E.C. CdA Roma doc. 3).**

Con lo stesso procedimento cerchiamo di individuare il 75° seggio per la lista Partito Animalista. Per sinteticità faremo riferimento alla sola parte decimale del quoziente in quanto i voti validi circoscrizionali e il quoziente elettorale circoscrizionale sono già stati indicati con la rispettiva fonte per l'individuazione del 74° seggio. Dunque, Partito Animalista voti 34.655 nella Circ. II parte decimale del quoziente 0,90608; nella Circ. III voti 31.336 parte decimale 0,087778 e nella Circ IV voti 32.976 (p.10 **doc.4**) parte decimale **0,109392** (rigo 10 **doc.21**). **Il 75° seggio è attribuito alla Lista del Partito Animalista nella Circoscrizione IV Italia Meridionale, candidato più votato Cristiano Ceriello, nato a Napoli il 4 luglio 1974, con voti individuali 1.599 (p. 16 Verb. U.E.C. CdA Napoli **doc. 4**).**

Il 76° seggio della Lista +Europa è giocoforza collocato nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale anche se la lista + Europa della Circoscrizione IV Italia Meridionale con meno voti assoluti rispetto alla Circ. II, cioè 173.668 vs. 202.474 ha una parte decimale del quoziente maggiore **0,576113** vs. 0,529568 e, quindi, aspirare al 2° seggio su 73 della Lista + Europa, come si desume dal ns. doc. 17. Con 833.492 voti + Europa ha 2 quozienti interi, da collocare nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale con 249.939 voti e parte decimale del quoziente 0,645344 (ns. Tabella Circ. I **doc. 22**) e nella Circoscrizione IV Italia Meridionale con 0,576113 (**doc. 21**): in tale circoscrizione il candidato più votato è il Sindaco di Bitonto Michele ABBATICCHIO con 27.564 voti individuali (p.18 **doc.4**). Bitonto è comune con più di 15.000 abitanti, quindi il Sindaco è incompatibile con la carica di deputato europeo, ma l'opzione dovrà esercitarla entro 330 giorni dalla proclamazione in seguito a

²⁵ Nel redigere le ns. Tabelle (docc. 19-20-21) ci siamo attenuti ai criteri di cui al § p.10 verbale U.E.N. del 7 giugno 2019 doc.12

sentenza definitiva di sua proclamazione in luogo di Deputato della sua Circostrizione con il minor quoziente. **Pertanto, il 76° deputato è attribuito alla lista + Europa nella Circostrizione II Italia Nord-Orientale, candidata più votata con 23.918 voti personali Renate HOLZEISEN.** I candidati RIZZO, CERIELLO e HOLZEISEN vanno quindi proclamati per gli stessi effetti ex Decisione del Consiglio 2018/937/UE in luogo nell'ordine di DE MEO, SOFO e BERLATO

B5) ALTRE CRITICITA' DELLA LEGGE N. 18/1979 E S.M.I.

19) Nel paragrafo 17) del Capo B3) DISTORSIONI DELLA RAPPRESENTANZA E RICALCOLI si sono indicate parti importanti della legge n. 18/1979 delle quali l'applicazione del testo nella sua formulazione letterale è stata sostituita da sentenze e pareri del Consiglio di Stato sul divieto di traslazione dei seggi da una Circostrizione ad altra, da decisioni (**sia chiaro assolutamente condivisibili nel merito perché hanno rimediato ad una situazione, ad avviso dei ricorrenti incostituzionale, di disparità di trattamento tra soggetti politici già insediati nelle istituzioni rappresentative e soggetti non presenti perché esclusi o di nuova formazione**) dell'U.E.N. sull'esenzione dalla raccolta di firme per la presentazione delle presentazioni delle liste²⁶, che si sono tradotte in istruzioni ministeriali, formulazione di modelli di Verbale a cura del Ministero dell'Interno, in prassi consolidate di comportamento come dimostra la reiezione di ricorsi contro la proclamazione degli eletti delle europee 2014, che chiedevano l'applicazione dell'art. 21 c. 1 n.) legge n. 18/1979. La riserva di legge in materia elettorale (artt. 48 e 72 c. 4 Cost.) avrebbe richiesto ben altro da un legislatore attento ai valori costituzionali anche in materia elettorale, ma le vicende della legge n. 270/2005 dimostrano il contrario come insegna la sentenza n. 1/2014, che ha dovuto annullare parzialmente quella legge con motivazioni preannunciate con le sentenze della stessa Corte cost. del 2008 nn. 15 e 16, rese sull'ammissibilità di un referendum abrogativo. Nel 1976 fu un grande passo in avanti l'Atto di Bruxelles per l'elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo, fino ad allora espressione dei parlamenti nazionali che nominavano delegazioni nel loro seno.

La legge 18/1979 non è la legge che ha approvato la Decisione 76/787/ CECA, CEE, Euratom, che fu approvata con la legge 6 aprile 1977, n. 150, ma vi ha dato completa attuazione, ma sono passati 40 anni, che si vedono. Da allora è stata modificata la

²⁶ Con incongruenze di richiedere lo stesso minimo pari al 10% di 30.000 come minimo per regione senza tener conto della loro popolazione, quindi del numero di elettori, come nella Circostrizione I che comprende la Val d'Aosta con 127.000 residenti e la Lombardia con più di 9 milioni.

Costituzione introducendo una Circoscrizione Estero agli artt. 56 e 57 Cost. e particolarità di voto per gli appartenenti a tale Circoscrizione, modalità delle quali non si possono avvalere per le elezioni europee, malgrado le raccomandazioni in tal senso della decisione 2018/994/UE di allargare le possibilità di voto per i residenti in paesi terzi, come di voto anticipato per corrispondenza o elettronico o via internet (cfr. Dec. 2018/994/UE, CONSIDERANDO (5) e art.1 par. 1 n.4) con il quale si introduce l'art. 4 bis²⁷ nell'atto elettorale del 1976. La possibilità di votare presso i consolati è prevista soltanto per i paesi UE.

La legge n. 18/1979 detta norme speciali per le liste "*presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia*" (art.12 c.9), cui sono connessi vantaggi che si sono amplificati con l'introduzione della soglia d'accesso con la legge n. 10/2009 ad esempio art. 21 c.1 n.3) e art.22 c. 2 e 3. In queste elezioni, come nelle precedenti si prenda ad esempio la lista SVP collegata questa volta a FORZA ITALIA nella Circoscrizione II Italia Nord- Orientale che ha ottenuto 142.265 voti di lista. Non ha raggiunto il quoziente elettorale nazionale di 316.758 (p.8 Verbale U.E.N. **doc. 12**) calcolato su 24.073.643 voti validi delle liste sopra soglia, ma nemmeno, a maggior ragione, il quoziente elettorale nazionale calcolato senza soglia pari a 352.4228 calcolato su 26.784.578 (ns. Tabella Nazionale **doc. 17**). Le liste collegate hanno ottenuto nella Circoscrizione 2 complessivamente 481.314 voti, quindi 339.039 FORZA ITALIA, che è superiore al quoziente elettorale nazionale. Eppure, e **non si contesta assolutamente** la decisione, è stato **giustamente** proclamato eletto in applicazione dell'art. 22 c. 2 legge n. 18/1979 il capolista Herbert DOORFMANN. Con soglia sono state escluse liste come + EUROPA- EUROPA VERDE- LA SINISTRA con 2 quozienti interi di 316.758 la prima, la seconda e la terza e con resti superiori al voto SVP del Partito Comunista 235.564 e del Partito Animalista 159.800.

Per evitare discriminazioni è consentito adottare norme speciali, per le minoranze, quello che non si giustifica perché solo per alcune minoranze individuate, anche in relazione ad un territorio specifico, il francese della Val d'Aosta il tedesco della Provincia autonoma di Bolzano e lo sloveno del Friuli Venezia Giulia. Quello che colpisce in relazione ad un diritto fondamentale sia italiano (art. 48 Cost.) che europeo unionale (art. 39 CDFUE) è la disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 c. 1

²⁷ «Articolo 4 bis Gli Stati membri possono prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet per le elezioni del Parlamento europeo. In tal caso, adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.»;

Cost. e dell'art. 20 CDFUE. Nella legge n. 165/2017 con la quale si è rinnovato il Parlamento italiano il 4 marzo 2018 ci sono norme speciali per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze: la soglia prevista è in tal caso pari al 20% a livello regionale o aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali (art. 83 TU Camera come sostituito dall'art. 1 c. 26 della legge n. 165/2017). Nella legge n. 18/1979 liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute e tutelate da norme statutarie o relative norme di attuazione non possono presentarsi in collegamento ex art. 12 legge 18/1979 per esempio nella Circoscrizione IV Italia Insulare per la lingua sarda, che pur tuttavia è la minoranza linguistica ex lege n 482/1999 più numerosa e nella stessa Circoscrizione II le liste rappresentative della lingua friulana o tedesca della regione Friuli Venezia Giulia, che in quella Regione autonoma hanno la stessa tutela dello sloveno e nella Provincia di Bolzano, anzi nella Regione Trentino -Alto Adige/Südtirol non è tutelato solo il tedesco ma anche il ladino. Tuttavia in sede di ricorso elettorale ex c.p.a. a differenza che nei ricorsi al giudice ordinario per l'accertamento del diritto di votare secondo Costituzione non si può ricorrere indipendentemente da atti applicativi della legge elettorale, ma avervi un interesse concreto ed attuale: nessuna lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute e tutelate anche da norme statutarie e relative norme di attuazione è stata presentata e non ammessa. La questione principale ed assorbente delle soglie di accesso, non in relazione alla Costituzione Italiana, ma al trattato di Lisbona può essere il modo di affrontare la rappresentanza delle minoranze linguistiche *“senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto”* (art. 1 par. 1 n.3 Dec. 2002 di modifica dell'art. 2 Dec. 1976). Dopo il 1979 in seno al Consiglio d'Europa sono approvate in materia attinente alle minoranze etniche e linguistiche due Convenzioni, *“la Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali”* fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995 (STE 157) e resa esecutiva in Italia con la legge di ratifica n. 302/1997 e la *“Carta europea delle lingue regionali o minoritarie”* conclusa a Strasburgo il 5 novembre 1992 nell'ambito del Consiglio d'Europa (STE 148), firmata dall'Italia il 27/06/2000, ma non ancora ratificata. *“1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali”*, come recita l'art. 2 della legge n. 482/1999 *“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”*. Si tratta di convenzioni che integrano e completano il sistema di tutela dei diritti dell'uomo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali²⁸, cui l'Unione Europea aderisce (art. 6 par. 2 TUE) con l'ulteriore precisazione che “3. *I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.*” (art. 6 par. 3 TUE). Nella CDFUE ci sono pertinenti articoli sul divieto di discriminazione(art.21) e “*i diritti delle persone appartenenti a minoranze sono tra i valori fondativi della UE*” ex art. 2 TUE. A solo titolo indicativo l'eliminazione della soglia consentirebbe le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute e garantite da norme statutarie o di attuazione degli statuti, che sono anche espressione di partiti politici, come la SVP o il PSdAz di poter concorrere per libera ed autonoma decisione, non subordinata ad un collegamento ad un partito nazionale presente in tutte le circoscrizioni, di cui si può dubitare che sia conforme a Costituzione. In relazione all'art. 49 Cost. se la rappresentanza di una minoranza linguistica è un valore da rispettare essa non può dipendere dal gradimento di una lista nazionale presente in tutte le circoscrizioni, anche in quello nelle quali la minoranza linguistica è assente. Nelle leggi elettorali per il Parlamento italiano vi è sempre un riferimento territoriale e all'insediamento significativo di quella lista rappresentativa in quel territorio. La differenza in voti assoluti tra la Lista SVP e quella del Partito Animalista Italiano è molto ridotta. Le liste di espressione linguistica tedesca o con candidati di lingua tedesca hanno avuto alle elezioni provinciali di Bolzano 2018 una consistenza numerica che le pone in grado di concorrere all'assegnazione di un seggio in assenza di soglia, in particolare con criteri di calcolo circoscrizionali e lo stesso vale per rappresentative della minoranza linguistica sarda nelle elezioni regionali 2019.

C) OGGETTO DEL RICORSO

20) I ricorsi elettorali regolati dal c.p.a., approvato con d.leg. n. 104/2010 hanno per oggetto le operazioni elettorali. Le operazioni elettorali di cui al n. **8. INDIVIDUAZIONE DEI SEGGI DI CUI ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO 2018/937/UE DEL 28 GIUGNO 2018** (p. 14 Verbale U.E.N doc.12) hanno caratteristiche autonome e distinte sia temporalmente che territorialmente , riguardando soltanto 3 Circoscrizioni , II-III-IV, e soltanto un seggio di queste Circoscrizioni il 15° delle Circoscrizioni II e III e il 18° della IV. I controinteressati, cioè i candidati proclamati ad insediamento differito sono stati nominativamente indicati e saranno evocati in giudizio. Due dei tre seggi sono di

²⁸ Fatta a Roma il 4 novembre 1950 (STE 005) così come modificata dai protocolli 11 e 14.

candidati nelle Circoscrizioni III e IV possono concorrere soltanto a questi seggi e non ad altri compresi nei 73. Per mettere in discussione questi seggi non occorre evocare in giudizio i proclamati eletti con insediamento immediato che i ricorrenti non intendono e non sono obbligati a fare. I seggi di cui alla Decisione 2018/937/UE di insediamento differito ed eventuale: nel novero della possibilità vi è anche quella che il Regno Unito muti avviso sono stati individuati anche nel Verbale U.E.N, del 21 giugno 2019 (p.4 per il candidato della Lista Fratelli d'Italia nella Circoscrizione II, p. 5 per il candidato della Lista Forza Italia nella Circoscrizione III, p. 6 per il candidato della Lista Lega Salvini premier, sia pure nelle Circoscrizioni II e IV con nomi diversi da quelli risultanti da rinunce di Giorgia Meloni nella Circoscrizione II a p. 8 verbale U.E.N. del 21.6. 2019) e di Matteo Salvini nella IV a p.7 Verbale cit., con il subentro come ultimo degli eletti ad insediamento nella Circ. IV Italia Meridionale di SOFO Vincenzo per la Lista Lega Salvini Premier e come unico eletto ad insediamento differito di BERLATO Sergio Antonio per la Lista Fratelli d'Italia nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale (p. 9- **doc. 1**) e nei Verbali delle Circoscrizioni II, III e IV. Di costoro si chiede la sostituzione con Marco RIZZO della Lista Partito Comunista nella Circoscrizione III Italia Centrale in luogo di DE MEO Salvatore, Cristiano CERIELLO della lista del Partito Animalista Italiano nella Circoscrizione IV Italia Meridionale in luogo di SOFO Vincenzo e di Renate HOLZEISEN della Lista + Europa-Italia in Comune-PDE Italia nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale in luogo di BERLATO Sergio Antonio. Limitandosi alle operazioni elettorali relative ai seggi ad insediamento differito è possibile porre le questioni di carattere generale della conformità ai trattati europei della legge elettorale in aderenza alle indicazioni della Corte Costituzionale emergenti dalle sentenze della stessa Corte n. 110/2015 e 20/2019, senza dover interferire sull'attività del PE appena eletto.

**Tutto ciò premesso e considerato i ricorrenti rappresentati e difesi come in atti
chiedono che il TAR per il LAZIO**

P.Q.M.

Previ gli incumbenti di cui al comma 2 dell'art. 130 C.p.a, accolga il ricorso e per l'effetto, previa questione pregiudiziale ex art.267 TFUE sulla compatibilità della Decisione del Consiglio 2002/772/CE e ove occorra della Decisione del Consiglio 2018/994/UE nella parte in cui prevedono soglie di accesso nazionali, facoltative/obbligatorie e variabili con gli artt. 10 par. 2 e 14 par. 2 TUE e la natura del Parlamento europei come organo di rappresentanza diretta dei cittadini UE e

disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali nell'UE, disponga l'annullamento e/o la rettifica in parte qua:

- a) dell'atto di proclamazione degli eletti al Parlamento Europeo spettanti all'Italia per il quinquennio 2019/2024 adottato dall'Ufficio centrale in data 21 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2019 (**doc.1**);
- b) dell'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale della circoscrizione II Italia Nord Orientale presso la Corte d'Appello di Venezia del giugno 2019 (**doc. 2**);
- c) dell'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale della Circoscrizione III Italia Centrale (**doc.3**);
- d) dell'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale della Circoscrizione IV Italia Meridionale (**doc. 4**);
- e) di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali compresi i verbali dell'Ufficio Elettorale della circoscrizione I Italia Nord occidentale (**doc. 5**) e dell'Ufficio elettorale della Circoscrizione V Italia Insulare (**doc. 6**) e
- f) per la correzione dei verbali dell'Ufficio centrale nazionale e degli uffici circoscrizionali II, III e IV, **limitatamente alla proclamazione con aspettativa di insediamento solo dopo che il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea sarà divenuto giuridicamente efficace** dei signori SOFO Vincenzo, candidato della lista LEGA SALVINI PREMIER nella Circoscrizione IV Italia Meridionale, DE MEO Salvatore candidato della lista FORZA ITALIA nella Circoscrizione III Italia Centrale e BERLATO Sergio Antonio candidato della lista FRATELLI D'ITALIA nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale e la proclamazione in luogo dei controinteressati Sofo Vincenzo , De Meo Salvatore e Berlato Sergio Antonio, dei Candidati più votati nelle corrispondenti circoscrizioni delle Liste PARTITO COMUNISTA- PARTITO ANIMALISTA--EUROPA ITALIA IN COMUNE PDE ITALIA nelle persone individuate nel corpo del ricorso disponendo sulle spese alla luce dei principi della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.

Il presente ricorso non è soggetto a contributo unificato ex art. 127 c.p.a

Si depositano i seguenti atti e documenti

Doc A) CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI DEI RICORRENTI

doc 1) atto di proclamazione degli eletti al Parlamento Europeo spettanti all'Italia per il quinquennio 2019/2024 adottato dall'Ufficio centrale in data 21 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2019 atto impugnato);

- doc 2)** atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale della circoscrizione II Italia Nord Orientale presso la Corte d'Appello di Venezia del giugno 2019 (atto impugnato);
- doc 3)** atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale della Circoscrizione III Italia Centrale (atto impugnato);
- doc 4)** atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale della Circoscrizione IV Italia Meridionale (atto impugnato);
- doc 5)** dell'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale della Circoscrizione I Italia nord Occidentale;
- doc 6)** dell'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale della circoscrizione V Italia Insulare;
- doc 7)** U.E.N. comunicato stampa;
- doc 8)** lettera ai Presidenti del Parlamento;
- doc 9)** allegato alla lettera ai Presidenti del Parlamento;
- doc 10)** esposto all'U.E.N. con pec del 27/05/2019;
- doc 11)** integrazione esposto con pec del 01/06/2019;
- doc 12)** Verbale U.E.N. del 7 giugno 2019 (atto impugnato);
- doc 13)** Doc. CCXXXVI, n. 1 presentato dal Governo per avviare l'iter di esame del Parlamento della decisione 2018;
- doc 14)** Lettera della Presidenza romana del Comitato dei rappresentanti Permanenti del 27 marzo 2019;
- doc 15)** e-mail 16 luglio 2019 dell'avv. Besostri alla Segretaria Generale del Senato della Repubblica;
- doc 16)** Tabelle elezioni europee 2009 e 2024;
- doc 17)** Nazionale RIPARTO DEI SEGGI TRA LE LISTE E I GRUPPI DI LISTE AMMESSI SENZA SOGLIA;
- doc 18)** Decisione U.E.N. 18 APRILE 2014 in RIC 2/2014;
- doc 19)** Tabella nostra elaborazione Circoscrizione II Italia Nord Orientale;
- doc 20)** Tabella nostra elaborazione Circoscrizione III Italia Centrale;
- doc 21)** Tabella nostra elaborazione Circoscrizione IV Italia Meridionale;
- doc 22)** Tabella nostra elaborazione Circoscrizione I Italia Nord-Occidentale;
- doc 23)** Tabella nostra elaborazione Circoscrizione V Italia insulare.

Roma 23 luglio 2019.

Avv. Felice C. BESOSTRI

Avv Giuseppe LIBUTTI